



COMUNE DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.2012
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.06.2013
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07.05.2014
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/03/2015
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/12/2015
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08/02/2018
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2018
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13/03/2019**

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

- Articolo 1** - Oggetto
- Articolo 2** - Disposizioni generali
- Articolo 3** - Titolarietà della concessione e soggezione al canone
- Articolo 4** - Tipi di occupazione
- Articolo 4 bis** - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti
- Articolo 5** - Occupazioni occasionali
- Articolo 6** - Occupazioni abusive

TITOLO II - ISTANZE E CONCESSIONI

- Articolo 7** – Istanze
- Articolo 8** - Istanze d’urgenza
- Articolo 9** – Concessioni
- Articolo 10** - Procedure
- Articolo 11** - Subentro nelle concessioni
- Articolo 12** - Proroghe e rinnovi
- Articolo 13** - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo della concessione
- Articolo 14** - Decadenza ed estinzione della concessione

TITOLO III – TARIFFA E CANONE (C.O.S.A.P.)

- Articolo 15** - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 16** - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 17** - Determinazione delle tariffe
- Articolo 18** - Determinazione del canone
- Articolo 19** - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 20** - Occupazioni non assoggettate al canone
- Articolo 21** - Agevolazioni e commisurazione del canone per occupazioni particolari
- Articolo 21 bis** - Contributo unico fiere (CUF)
- Articolo 22** - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi o di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale
- Articolo 23** - Rimborsi
- Articolo 24** - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

TITOLO IV ACCERTAMENTI E SANZIONI

- Articolo 25** - Accertamenti -Recupero canone - Applicazione delle indennità e delle Sanzioni
- Articolo 26** - Sanzioni e indennità
- Articolo 27** - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 28 - Autotutela

Articolo 29 - Riscossione coattiva

TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 30 - Passi carrabili e accessi a raso

Articolo 31 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

Articolo 32 - Occupazioni con impianti pubblicitari

Articolo 33 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo

Articolo 34 - Pubblici Esercizi

Articolo 35 - Attività Edile

Articolo 36 - Disposizioni finali

ALLEGATI

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

**Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE DEI
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni che a vario titolo insistono sul suolo pubblico nell'ambito del territorio del Comune e costituisce la regolamentazione organica e coordinata della relativa disciplina regolando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione, la misura della tariffa di occupazione in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone (O.S.A.P.), le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.

2. Ai fini delle presenti disposizioni si definisce:

a) “occupazione di suolo pubblico” qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;

b) “concessione”, il provvedimento mediante il quale il Comune autorizza le occupazioni di suolo pubblico gli accessi e le diramazioni stradali.

c) “canone COSAP”, il corrispettivo dovuto dal beneficiario di un provvedimento amministrativo di concessione emesso dal Comune della Spezia che gli consenta di occupare spazi o aree pubbliche a norma dell'articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 5, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura informativa prevista in detto articolo.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei Servizi competenti. In

particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche sono regolamentati nel Titolo III del presente Regolamento.

8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 3

Titolarità della concessione e soggezione al canone

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e di norma può essere richiesta:
 - a) dal proprietario dell'opera o titolare di altro diritto reale o concessionario di beni immobili comunali;
 - b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta;
 - c) dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 5 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista dall'art. 26 comma 4.

7. Gli atti di concessione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), e dagli articoli 29 e 30 della Legge Regione Liguria 2 gennaio 2007 n. 1 (Testo unico in materia di commercio) ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle secondo quanto disposto dal successivo articolo 13 per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 4 bis Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica, in fregio alla propria pertinenza privata, salvo diversa disposizione per portici/colonnati, laddove si intende valida anche l'esposizione negli spazi tra le colonne, evitando comunque di creare intralcio al transito pedonale o se diversamente autorizzato ai sensi del Regolamento COSAP, immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell'Ente. E' prevista, per le utenze condominiali e non domestiche, la dotazione di contenitori carrellati, da custodire all'interno dell'area di proprietà condominiale/privata con possibilità di ritiro degli stessi per la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico (di seguito Gestore), nel rispetto, di massima, delle condizioni di seguito riportate:

- Distanza dalla strada pubblica max. 100 mt con automezzi;
- Distanza dalla strada pubblica max. 10 mt con operatore a piedi;
- Presenza di idonei spazi di manovra e movimentazione per gli automezzi adibiti alla raccolta;
- Assenza di barriere architettoniche e dislivelli minimi;
- Accesso autorizzato dal Proprietario.

La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al Gestore.

L'Utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.

L'occupazione di suolo pubblico rientra nella fattispecie individuata dall'art. 4 comma 1a).

a) La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso l'Ufficio Monitoraggio Igiene Urbana negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.00). L'apposita modulistica con la quale presentare la domanda di autorizzazione è disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'Ufficio Mobilità e l'Ufficio Monitoraggio Igiene Urbana; la domanda deve essere accompagnata da n. due marche da bollo da € 14,62 e diritti di segreteria pari a € 20,00.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la planimetria in adeguata scala, corredata da fotografie con l'indicazione dei punti di presa rappresentati allo stato attuale e con la precisa indicazione del collocamento dei contenitori rappresentati nelle loro dimensioni di occupazione di marciapiedi e/o strade interessate.

b) Il rilascio dell'autorizzazione è a carico dell'Ufficio Mobilità. La valutazione per il rilascio dovrà tenere conto del parere espresso dall'Ufficio Monitoraggio Igiene Urbana, a seguito di specifico sopralluogo, espletato da personale dell'Ufficio unitamente al soggetto Gestore, per la verifica oggettiva dell'assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati. In caso di installazione di un contenitore/manufatto per la mitigazione, sarà necessario acquisire il parere anche del Servizio Arredo Urbano. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all'interessato con nota scritta entro 30 giorni.

c) L'autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l'area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:

1. Prescrizioni standard, come riportate al successivo punto 4;
2. Eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell'area da occupare;
3. Durata massima dell'autorizzazione (5 anni);
4. Prescrizioni standard:
 - utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore; è fatto divieto di utilizzo di qualunque altro dispositivo;
 - i contenitori devono riportare l'indirizzo e il numero civico del condominio/utenza non domestica di riferimento;
 - la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del C.D.S e suo regolamento con particolare riferimento all'art. 25 comma 3 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (C.D.S.) ed art .68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i (regolamento CDS);
 - i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;
 - i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;
 - non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità.

2. È prevista l'esenzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico con contenitori dedicati alla raccolta "porta a porta".

3. I contenitori posizionati sull'area pubblica devono essere obbligatoriamente dotati di serratura. Il Gestore deve fornire, su richiesta dell'Utente, apposite serrature gravitazionali che non richiedono la preventiva apertura per lo svuotamento. Il costo per la fornitura delle serrature è a carico dell'Utente. In caso di utilizzo di una serratura diversa, l'Utente dovrà far trovare il contenitore aperto nell'orario di svuotamento. L'Utente è in ogni caso responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori, delle serrature e dell'area occupata.

4. L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma,

il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell'utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L'Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell'area occupata.

Articolo 5

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici;
 - d) (lettera abrogata);
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

3. L'occupazione di suolo pubblico con banchi all'esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie notturne, domenicali e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse dal Comune non necessita di specifica autorizzazione, si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell'esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.

Articolo 6

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - occasionali di cui all'art 5 per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità;
 - eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - attuate o mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione dell'attività cui sono connesse;
 - effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dall'art. 11 od effettuate oltre i termini previsti in detto articolo.

2. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata nell'art. 26 comma 2 lettera a) il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata.

3. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone concessorio ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.

TITOLO II - ISTANZE E CONCESSIONI

Articolo 7

Istanze

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda presso i competenti uffici, ovvero, quando previsto, per via telematica tramite lo sportello telematico accessibile dal portale istituzionale dell'Ente.

2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'archivio comunale.

3. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
- d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta.
- f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento li richiede al soggetto che ha presentato la domanda, fissando un termine non inferiore a 20 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti richiesti, la domanda è archiviata. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all'art. 5.

9. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 8 **Istanze d'urgenza**

1. Per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non possono essere previsti e programmati, gli interessati possono avvalersi dell' "autorizzazione d'urgenza". L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio Comunale C.d.R. Mobilità Urbana e alla polizia municipale, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La comunicazione dovrà avvenire attraverso l'invio di apposito modulo, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, via fax o PEC, o mediante compilazione on line della domanda attraverso il portale dedicato. Nelle successive 48 ore lavorative l'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando regolare istanza al C.d.R. Mobilità Urbana, con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art 26 comma 4 del presente Regolamento.

2. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza. In mancanza della dichiarazione delle misure di cantiere, all'atto della presentazione dell'istanza di occupazione, l'ufficio mobilità imputerà 20 mq di occupazione a titolo forfettario.

3. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 9 **Concessioni**

1. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi previsti nell'art. 7 comma 3;
- b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) l'obbligo di corrispondere il canone;
- d) l'obbligo di osservare quanto previsto al comma 6.

2. Le concessioni sono ritirate presso i competenti uffici o, nei casi previsti, inviate telematicamente presso lo sportello telematico. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

3. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

4. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

5. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

6. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

8. Limitatamente alle occupazioni realizzate da pubblici esercizi (dehors), da esercizi commerciali o da esercizi artigianali, costituisce ulteriore causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune relative alla Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI). Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 10 **Procedure**

1. Le istanze per l'occupazione di suolo pubblico sono presentate ai competenti uffici, ovvero, quando previsto, per via telematica tramite lo sportello telematico accessibile dal portale istituzionale dell'Ente
2. Ove l'istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 7, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla ricezione della raccomandata/PEC. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata/ PEC.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti C.d.R. ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 11

Subentro nelle concessioni e nuove concessioni di aree già oggetto di occupazione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 7 comma 3 e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di voltura della concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
4. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva.
6. Nell'ipotesi di richiesta di una nuova concessione, relativa ad un'area già oggetto di precedente occupazione di suolo pubblico, il rilascio del provvedimento di concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi alla precedente occupazione qualora la stessa sia cessata da non più di sei mesi.
7. Il precedente comma non si applica qualora il titolare dell'occupazione cessata sia stato sottoposto a procedure concorsuali di cui al R.D. 247/42 ovvero a procedure esecutive di rilascio dell'immobile per morosità.

Articolo 12

Proroghe e rinnovi

1. Il titolare della concessione, prima della scadenza della stessa, può ottenerne la proroga o il rinnovo.

2. La domanda di proroga deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 7 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. La proroga può essere di norma concessa per una sola volta e per un periodo non superiore ad un terzo della durata dell'atto originario.

3. Le domande di rinnovo devono essere presentate nei termini e con le modalità di cui al comma 2, ad eccezione di quelle relative alle occupazioni di cui al successivo comma. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

4. In deroga a quanto stabilito all'art 4 comma 1 lettera a) del presente regolamento e ai fini dell'applicazione del canone, rientrano tra le occupazioni permanenti anche quelle realizzate da pubblici esercizi (c.d. Dehors), aventi durata dal 01/01 al 31/12. Le relative concessioni sono automaticamente rinnovate per l'anno seguente qualora il titolare, entro il 31/12, provveda alla trasmissione tramite Sportello Telematico ovvero presso il competente Sportello Polivalente per le Imprese, dell'istanza di rinnovo attestante l'immutata consistenza dell'occupazione, e dimostrando l'avvenuto versamento dell'intero canone, ovvero della prima rata dello stesso nel caso in cui ne sia consentita la rateizzazione. In caso di variazione della consistenza dell'occupazione rispetto a quanto indicato nell'atto concessorio originario, dovrà essere predisposta una nuova domanda secondo le modalità di cui all'articolo 7, da presentarsi entro il 30/11 presso il competente ufficio, o per via telematica tramite lo sportello telematico accessibile dal portale istituzionale dell'Ente.

Articolo 13

Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo della concessione

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.

2. L'Amministrazione Comunale con atto motivato può, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ovvero necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune stesso modificare o sospendere o revocare il provvedimento di concessione già rilasciato.

3. La concessione è revocata d'ufficio:

- a) se non è stato corrisposto il canone previsto;
- b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
- c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
- d) nel caso di cui al secondo periodo del comma 1 se non è stato possibile modificare o trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto).

4. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
- 1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - 2) per le concessioni permanenti: ove la comunicazione di rinuncia sia presentata:
 - nel corso del primo quadrimestre non avendo ancora versato il canone annuale, verrà concessa la riduzione a 1/3 del canone annuale dovuto;
 - nel corso del primo quadrimestre avendo già versato il prescritto canone annuale; verrà concesso il rimborso di 2/3 del canone versato;
 - nel corso del secondo quadrimestre avendo già versato il prescritto canone annuale; verrà concesso il rimborso di 1/3 del canone versato;
 - 3) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 14

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) l'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - b) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione ed a norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione dei suoli che ne fanno previsione.
2. La quota residua del canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituita.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
 - b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;
 - d) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile;
 - e) la cessazione dell'attività;
4. Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a) b) ed e) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro 15 giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva.

TITOLO III - TARIFFA E CANONE (C.O.S.A.P.)

Articolo 15

Criteria per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 16

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è definita sulla base delle zone individuate nella cartografia di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 17

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate ed è fissata, con riferimento all'unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, su base giornaliera per le occupazioni temporanee e su base annuale per quelle permanenti
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 18

Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
2. Per le occupazioni permanenti:
 - a) il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione;
 - b) la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione;
 - c) per frazioni di anno inferiori ad otto mesi il canone è ridotto di 1/3, mentre per frazioni di anno inferiori a quattro mesi opera la riduzione a 1/3;
 - d) in caso di rinnovo della concessione nei termini prescritti il canone dovuto per il completamento dell'anno viene computato nella misura annuale ordinaria dedotto quanto eventualmente già in precedenza corrisposto.
3. Per le occupazioni temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione, includendo nel computo anche gli eventuali giorni di
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 19

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee:
 - il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;
 - qualora l'importo del canone superi Euro 400 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione, fino ad un massimo di 4 rate, la prima delle quali da corrispondersi contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
 - se effettuate da esercenti attività commerciale su suolo pubblico in area di mercato, il canone può essere comunque suddiviso in 4 rate di pari importo con scadenza fissa al 31.3 – 31.5 – 31.7 – 31.10.
2. Per le occupazioni permanenti:
 - il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio ovvero al rinnovo della concessione;
 - per importi superiori a Euro 400 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondersi contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

- per le occupazioni con autorizzazione pluriennale, con riferimento alle annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone, ovvero della prima rata dello stesso secondo quanto previsto al punto precedente, dovrà avvenire entro il 31 marzo di ciascun anno.

3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa ai sensi dell'articolo 12, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro dell'atto concessorio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore, con le seguenti modalità:

- direttamente presso il competente ufficio ovvero tramite lo sportello telematico, in caso di versamento in unica soluzione ovvero di versamento della prima rata, contestualmente al rilascio dell'atto concessorio;
- per le rate successive alla prima, in caso di pagamento rateale, direttamente presso l'ufficio del Concessionario del Servizio di riscossione o a mezzo di versamento in c.c.p. o con le altre modalità indicate dallo stesso.

6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 4,00

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 26 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 20

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:

- a) i balconi, le tende solari a copertura degli stessi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni simile infisso di carattere stabile sporgente da filo muro quali ad esempio, scale di accesso e gradini previsti nel permesso edilizio;
- b) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- c) le occupazioni di aree cimiteriali;
- d) i passi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;
- e) le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- f) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- g) la segnaletica, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
- h) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- i) dissuasori e serie di dissuasori di sosta, parapetonali e paracarri;

- j) fosse biologiche, imhoff e pozzetti d'ispezione, griglie, bocche di lupo e simili;
- k) Occupazioni effettuate da:
- veicoli in sosta per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tali operazioni e comunque non superiore ai 30 minuti;
 - veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati;
 - taxi e veicoli da noleggio con conducente nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - veicoli in aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo.
- l) le occupazioni occasionali di cui all'art. 5 comma 3, nonché quelle di cui alle lettere a), c), d) ed e) dell'art. 5 comma 1;
- m) le occupazioni occasionali di cui alla lettera b) dell'art. 5 comma 1 limitatamente ai periodi dal 1° dicembre al 7 gennaio, da 8 giorni prima della Pasqua a 2 giorni successivi alla stessa, nei giorni del 19 marzo, 25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre e in altri eventuali date individuate dalla Giunta Municipale;
- n) le occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, purché non siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano poste in contenitori che possano essere facilmente rimossi; altre occupazioni con elementi permanenti di arredo urbano, specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretti e simili;
- o) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne d'esercizio poste in aderenza ad edifici, la cui sporgenza dal vivo del muro sia inferiore a trenta centimetri; in caso di oggetto pari o superiore a trenta centimetri, l'esenzione si applica a condizione che la superficie della proiezione ortogonale al suolo del maggior perimetro dell'insegna non superi il limite di 2 metri quadrati;
- o bis) l'occupazione di soprassuolo realizzata da tende installate in corrispondenza dei sestri delle porte e delle vetrine degli esercizi commerciali;
- p) le occupazioni effettuate mediante targhe e loro proiezione al suolo;
- q) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- r) per i primi due anni dall'inizio dell'attività le occupazioni realizzate da esercizi commerciali e artigianali insediati in locali inutilizzati da almeno due anni, ovvero utilizzati negli ultimi due anni per l'esercizio di una diversa attività produttiva;
- s) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici dati in concessione nei casi in cui, al termine della stessa, ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune;
- t) Occupazioni effettuate dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- u) Occupazioni con cassette di raccolta postale e cabine telefoniche;
- v) Occupazioni per commercio itinerante;
- w) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
- x) le occupazioni per manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale;
- y) le occupazioni realizzate dai Consorzi tra operatori economici regolarmente costituiti, effettuate in attuazione di piani di animazione posti in essere sulla base di specifica concertazione con il Comune;
- z) le occupazioni previste nell'ambito di manifestazioni di rilevante interesse cittadino direttamente organizzate dal Comune con il concorso di altri soggetti pubblici o privati ed espressamente individuate con delibera della Giunta Municipale;
- z-bis) le occupazioni realizzate dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 6 della L. quadro sul volontariato n. 266/91 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Regionale ai sensi dell'art. 7 L. n. 383/2000. L'esenzione si estende anche alle occupazioni finalizzate ad attività di vendita

e/o somministrazione, a condizione che tali attività risultino strettamente sussidiarie e strumentali rispetto alle finalità statutarie-
z-ter) tutte le occupazioni realizzate da pubblici esercizi ed esercizi di vicinato localizzate in strade od aree appartenenti alla 2° e alla 3° categoria di cui all'allegato A.

Articolo 20 bis **Agevolazione ex art. 1 comma 86 Legge 549/95**

1. Ai sensi dell'art.1 comma 86 legge 549/95, a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi è prevista l'esenzione al 100% dal pagamento (o corrispondente rimborso) del canone relativo alle occupazioni realizzate con tavolini, sedie e altri oggetti atti a delimitare lo spazio occupato (fioriere e simili) purché tali occupazioni risultino regolarmente assentite dai competenti uffici comunali.
2. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta esenzione sono i seguenti, con la precisazione che ha diritto all'esenzione solo chi contestualmente li possiede tutti:
 - a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale.
 - b) avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica. A tal fine, si considera "preclusa al traffico" una strada per la quale a causa dei cantieri sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia;
 - c) subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi.
3. Con apposita Deliberazione la Giunta Comunale definisce le modalità di applicazione dell'esenzione di cui al presente articolo, fermi restando i requisiti sopra indicati.

Articolo 21 **Agevolazioni e commisurazione del canone per occupazioni particolari**

1. E' disposta la riduzione del canone del 90% per le occupazioni realizzate:
 - per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, religioso;
 - per manifestazioni con ingresso a pagamento il cui utile sia destinato a scopi benefici o umanitari.
2. Il canone è ridotto del 50% per le occupazioni effettuate:
 - da Consorzi di operatori regolarmente costituiti nell'ambito dei progetti di arredo urbano approvati con atto deliberativo dall'Amministrazione Comunale entro il 31.12 dell'anno precedente all'anno di imposizione;
 - su aree di proprietà privata soggette a pubblico passaggio nelle quali è posta a carico del proprietario la manutenzione dell'area stessa;
 - per il rifacimento di facciate esterne di immobili, riconosciuto come elemento di recupero architettonico dell'arredo urbano, su parere del Servizio Edilizia, con esclusione di rifacimento facciate a seguito di ordinanza comunale;
3. I canoni per le occupazioni di suolo pubblico, realizzate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale, limitatamente al tempo e allo spazio previsti nel verbale di cui all'art. 9 comma 4 come necessari per il compimento di tali lavori appaltati, si intendono compresi nel prezzo contrattuale.
4. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e simili, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq (pari al 50% di sconto);

- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq (pari al 25% di sconto);
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq (pari al 25% di sconto).

Articolo 21-bis **Contributo unico fiere (CUF)**

1. E' istituito il contributo unico fiere (CUF).
2. Tale contributo è dovuto dai soggetti partecipanti che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico nell'ambito delle seguenti fiere e manifestazioni cittadine: Fiera di San Giuseppe, Fiera di San Giovanni, Mercato mensile del Cercantico.
3. Il contributo unico fiere (CUF) sostituisce ed assorbe per le occupazioni di cui al comma precedente:
 - il COSAP canone di occupazione del suolo pubblico
 - la TARI, tariffa raccolta rifiuti
 - i diritti fieristici.
4. Le tariffe del contributo unico fiere sono determinate annualmente con delibera di Giunta entro la data di approvazione del bilancio di previsione, e sono differenziate per le tre manifestazioni cittadine: Fiera di San Giuseppe, Fiera di San Giovanni, Mercato mensile del Cercantico. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le tariffe applicate nel precedente esercizio.
5. Il contributo unico fiere è quantificato moltiplicando la tariffa approvata dall'organo competente, per i metri lineari del fronte vendita e per i giorni di occupazione autorizzati.
6. I metri lineari del fronte vendita utili ai fini della commisurazione dell'importo dovuto sono quelli risultanti dall'atto di concessione del posteggio. La lunghezza del posteggio ai fini della determinazione del CUF è espressa in metri lineari con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro lineare superiore.
7. Il versamento del CUF deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui l'occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione del CUF avverrà nel corso della manifestazione con addebito di una penale stabilita ai sensi dell'art 7-bis del TUEL.
8. Le occupazioni di cui al comma 2, calcolate in metri quadrati, che eccedono di oltre il 50% la superficie indicata nell'atto di concessione del posteggio, saranno soggette al pagamento di una maggiorazione proporzionale, quantificata annualmente con delibera di Giunta entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
9. Ai soggetti partecipanti che richiedessero una fornitura supplementare di energia elettrica per le manifestazioni di cui sopra, verrà richiesto un contributo forfettario, quantificato annualmente con delibera di Giunta entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 22

Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi o di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale

1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza, stabilita dall'art. 63 comma 2 lett. f) del D.Lgs 446/1997.
2. Nel caso di netta separazione, attuata in via legislativa, tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse il pagamento del canone deve essere effettuato dalla società titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero complessivo delle utenze attivate dalle società che svolgono l'attività di vendita entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. In tutti i restanti casi in cui cavi e condutture installati sul suolo e nel sottosuolo sono contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo di dette infrastrutture deve corrispondere un canone commisurato alla propria utenza.
4. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale o con le altre modalità indicate dal Concessionario del Servizio di riscossione.
5. Le aziende di erogazione di pubblici servizi sono tenute a denunciare la consistenza di tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e tutte le variazioni rispetto all'originaria denuncia dovranno essere prodotte entro il mese di gennaio dell'anno successivo per consentire eventuali conguagli.
6. Le occupazioni effettuate per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.

Articolo 23

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il Concessionario dovrà effettuare il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista dal regolamento generale sulle entrate.

Articolo 24

Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

1-bis. Nel caso di occupazioni realizzate da pubblici esercizi ed esercizi di vicinato su aree interessate da cantieri per opere pubbliche di durata superiore a 6 mesi, per le quali non ricorrano i requisiti di cui all'articolo 20-bis comma 2 del presente regolamento, il Comune può deliberare la sospensione o il differimento dei termini di versamento del canone, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento generale sulle entrate, oltre al rimborso delle spese. Il piano di rateazione verrà automaticamente revocato qualora il contribuente non provveda a versare due rate alle scadenze stabilite. In tal caso l'intero importo ancora dovuto non potrà più essere rateizzato e diviene immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

TITOLO IV ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 25

Accertamenti - Recupero canone - Applicazione delle indennità e delle sanzioni

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone sono effettuati dalla società concessionaria del servizio ai sensi dell'art. 52 comma 5 lett. b del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 il Responsabile dell'Entrata imputabile a canone di occupazione di suolo pubblico nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

3. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

4. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

5. Il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute redatto dal

Responsabile dell'entrata e con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate e le integrazioni formali e sostanziali previste al comma 2.

Articolo 26 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché la sanzione accessoria prevista dalla Legge n.94/2009 (sospensione dell'attività in caso di occupazioni abusive di suolo pubblico), le violazioni ai titoli I - II e III del presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dall'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone, considerando a tal fine permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale le occupazioni abusive temporanee;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
3. Sulla somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione abusiva, si applicano gli interessi legali. La sanzione pecuniaria, di cui al comma precedente, è determinata sull'importo dell'indennità senza interessi.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.
5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione di una sanzione in misura fissa pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto, nel rispetto del massimo edittale di cui all'art 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino previste nell'articolo 27, sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
8. In caso di attività di vendita su area pubblica, il mancato pagamento di un atto accertativo o ingiuntivo relativo all'omesso versamento del canone dovuto comporta la sospensione dell'efficacia del provvedimento di concessione all'occupazione di suolo pubblico per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione viene disposta, previa comunicazione di avvio del procedimento, dal Dirigente del Servizio.
Dopo il secondo procedimento di sospensione concluso senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, la concessione all'occupazione di suolo pubblico viene revocata ai sensi dell'art 13 comma 3 del presente Regolamento.

9. Limitatamente alle occupazioni realizzate da esercizi di vicinato e da pubblici esercizi, la mancata osservanza da parte del titolare della concessione dell'obbligo di versare il canone alle prescritte scadenze, ai sensi dell'art 9 comma 6 lettera d) del presente regolamento, costituisce grave violazione ai sensi del Capo III del Testo unico in Materia di Commercio, Legge Regionale 2 gennaio 2007 n.1.

Articolo 27

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

2. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva. In particolare, è eseguita la confisca delle attrezzature e della merce oggetto di commercio abusivo sulle aree pubbliche, a norma dell'articolo 143, comma 1, della legge regione Liguria 3 gennaio 2007, n. 1.

Articolo 28

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Articolo 29

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene mediante ingiunzione come previsto dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente (e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1).

TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 30

Passi carrabili e accessi a raso

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul

fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo. In tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui al comma precedente.

3. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio comunale la cui durata è di anni 9.

4. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso passo carrabile può esserne avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale ove necessario sono a carico del richiedente

Articolo 31

Occupazione con impianti stradali di distribuzione carburanti

1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza allo Sportello Unico Attività Produttive tramite pec: suap.comune.laspezia@legalmail.it per le per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti stradali di distribuzione carburanti.

3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

4. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 32

Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Per gli impianti pubblicitari, come definiti dal Codice della Strada, ancorati al suolo o proiettati sullo stesso, vengono applicate distinte tariffe per le seguenti tipologie:

- Insegne: oltre i limiti di cui all'art. 20 comma 1 lett. o) del presente regolamento
- Cartelli per superfici sino a mq. 1,5
- Cartelli per superfici eccedenti i mq. 1,5
- Preinsegne (scritte in caratteri alfanumerici completate da freccia di orientamento finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5Km.) per ogni singolo segnale.
- Altri mezzi pubblicitari (es. parapetonali), salvo che l'impianto non sia assimilabile al cartello.

Articolo 33

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo.

1. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.

Articolo 34

Pubblici Esercizi

1. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi aventi superficie superiore al 30% della superficie interna del locale, come determinata ai fini della Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI), il canone deve essere calcolato applicando l'incremento del 50% della tariffa di riferimento sulla superficie eccedente tale limite del 30%.

2. Tale incremento non è applicato nel caso in cui l'occupazione suolo pubblico non sia superiore allo spazio minimo di 15 mq autorizzabile per ogni singolo esercizio pubblico.

3. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta a pagamento il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

4. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano strade od aree appartenenti alla 2a e alla 3a categoria di cui all'allegato A, sono esenti ai sensi dell'art 20 comma 1) lettera z ter) del presente Regolamento.

Articolo 35

Attività Edile

1. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.

2. Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe di 1a categoria di cui all'allegato B, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione.

Articolo 36 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione temporanea si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune è confermata la classificazione in n. 3 categorie, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.4.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 12,5 per cento rispetto alla 1a.
5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.

Allegato B- **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
Categoria 1 (zone 1A e 1B della planimetria di cui all'allegato "A")	50,8345
Categoria 2	44,5218
Categoria 3	35,6341

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
Categoria 1 (zone 1A e 1B della planimetria di cui all'allegato "A")	1,9104
Categoria 2	1,7029
Categoria 3	1,3706

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con i criteri e le modalità di calcolo stabilite con delibera di Giunta Comunale.

Le tariffe ordinarie di cui alle tabelle precedenti sono aggiornate in base all'indice Istat di rivalutazione anno 2019.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
1) passi e accessi carrabili	0,85	0,2
2) spazi soprastanti e sottostanti	0,15	0,15
3) distributori di carburanti	1,3	1,3
4) occupazioni realizzate da pubblici esercizi situati in zona 1A	1,3	0,20
5) occupazioni realizzate da pubblici esercizi situati nella zona 1B	0,91	0,20
6) occupazioni realizzate da esercizi di vicinato e esercizi artigianali situati in zona 1A	1	1
7) occupazioni realizzate da esercizi di vicinato e esercizi artigianali situati nella zona 1B	0,70	1
5) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,15	0,1
6) occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli: sino a 6 ore di attività sino a 8 ore di attività oltre 8 ore di attività		0,135 0,196 0,270
8) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		0,40
9) occupazioni per attività esercitate in occasione di: - fiera di S.Giuseppe, - fiere e manifestazioni varie		1,15 0,45

10) attività edilizia: - impalcature, ponteggi - cantieri, steccati	3 3	0,3 0,3
11) serbatoi interrati	Fino a 3000 litri € 73,0646 Da 3001 a 5.000 € 102,2905 Oltre i 5000 litri € 75,3552	
12) impianti pubblicitari : Insegne (art 32 c.1) Cartelli per superfici sino a mq 1,5 Cartelli per superfici eccedenti i mq 1,5 Preinsegne Parapedonali	€ 81,1829 al mq € 81,1829 al mq € 52,7688 al mq € 81,1829 al mq € 40,5916 al mq	
13) altre attività :	1	1